



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CARPI, NOVI E SOLIERA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.

L'anno duemilacinque e, il giorno sedici del mese di giugno, in Carpi, nella Residenza Municipale, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Comune di Carpi (MO), C.F. 00184280360, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Enrico Campedelli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Carpi, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.124 del 26/05/2005;
- Il Comune di Novi di Modena (MO), C.F. 00224020362, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Daniela Malavasi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Novi di Modena, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.25. del 26/05/2005;
- Il Comune di Soliera (MO), C.F. 00221720360, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Davide Baruffi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Soliera, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.44..del 30/05/2005;

PREMESSO

- che nell'anno 1990, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 186/90 è stata istituita la "Rete permanente dei Centri di Educazione Ambientale della Provincia di Modena", a cui i Comuni di Carpi e Novi hanno aderito con Delibera Consiliare n. 1044/90 e n.275 del 26/11/1990, configurandosi come sotto sistema Carpi-Novì;
- che nell'anno 2000, alla gestione associata del Centro di Educazione Ambientale ha aderito anche il Comune di Soliera, stipulando apposita convenzione come da D.C.C. n. 131/2000;
- che i Consigli Comunali dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera si sono espressi favorevolmente alla prosecuzione della gestione associata delle attività del Centro di Educazione Ambientale, rispettivamente con:
 - Comune di Carpi - Delibera di Consiglio n. 124 del 26/05/2005;
 - Comune di Novi - Delibera di Consiglio n. 25 del 26/05/2005;
 - Comune di Soliera - Delibera di Consiglio n. 44 del 30/05/2005;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e stipula quanto segue



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata del Centro Educazione Ambientale (di seguito denominato per brevità C.E.A.), con sede in Carpi, P.le Re Astolfo n. 4, istituito dal Comune di Carpi con D.C.C. n. 1044/90 in adesione alla “Rete permanente dei Centri di Educazione Ambientale della Provincia di Modena”.

Art. 2 – Finalità

1. L'attività del C.E.A. è finalizzata a fornire, per conto dei Comuni associati e nell'ambito territoriale di riferimento, i seguenti servizi:
 - a) offrire, alle scuole di ogni ordine e grado, un laboratorio specializzato dove realizzare interventi di natura formativa, esperienze concrete di ricerca, osservazione scientifica, informazione/elaborazione culturale sui temi dell'ambiente;
 - b) offrire agli insegnanti consulenza e aggiornamento, al fine di promuovere la loro autonomia nella gestione dell'educazione ambientale, con particolare riferimento agli aspetti peculiari del territorio locale;
 - c) offrire alla cittadinanza opportunità formative e/o informative in grado di sviluppare una nuova etica nei riguardi dell'ambiente e una nuova assunzione di responsabilità nel rapporto tra cittadino e territorio nel quale vive;
 - d) costituire una banca dati sull'ambiente, dove sia possibile reperire materiali didattici strutturati utili al lavoro di programmazione degli insegnanti e materiali tematici per l'utenza in generale;
 - e) garantire l'apertura al pubblico dei locali del C.E.A. per almeno quattro mattine e due pomeriggi a settimana;
 - f) rappresentare e divulgare, mediante reti telematiche, le attività, gli interventi e le esperienze progettate e condotte nell'ambito dei servizi offerti dal C.E.A.
2. La gestione associata del C.E.A. costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano, sul territorio di riferimento, integrazione, coerenza e coordinamento degli interventi sopra indicati.
3. La gestione associata, inoltre ha le seguenti finalità:
 - garantire sufficiente disponibilità e stabilità di risorse economiche ed umane per la realizzazione degli interventi sopra indicati;
 - garantire coerenza informativa, formativa e didattico-educativa alle attività svolte, che generalmente si configurano come completamento, prosecuzione e approfondimento di percorsi/progetti didattici e divulgativi pluriennali;
 - integrare e condividere il patrimonio di conoscenze, materiali di natura culturale, strumenti, attrezzature e risorse umane propri di ciascuna Amministrazione, al



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

fine di consolidare, potenziare e qualificare ulteriormente le capacità di intervento sul territorio;

- consolidare e potenziare rapporti con partners pubblici e privati (es. regione, provincia, gestori dei servizi pubblici locali, enti benemeriti, associazionismo e volontariato, scuole, imprese, ecc. ..) interessati a partecipare e/o contribuire, anche finanziariamente, alle attività del C.E.A.
4. La gestione associata del C.E.A. deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Durata

1. La presente convenzione conserva validità fino al 31.07.2010.
2. La convenzione può essere rinnovata per ulteriori 5 anni prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Comuni aderenti con apposita deliberazione; in caso di modifiche sostanziali, i rapporti saranno regolati da una nuova convenzione.

Art. 4 - Funzionamento del CEA: gestione e verifica delle attività

1. Le attività programmate nell'ambito dei servizi indicati all'art.2 comma 1 potranno essere svolte avvalendosi di:
 - a) società/imprese specializzate in materia di educazione ambientale;
 - b) specifici incarichi conferiti ad idonee figure qualificate professionalmente;
 - c) personale dipendente in servizio presso i Comuni aderenti;
 - d) personale assunto a tempo determinato o in altre forme consentite dalle vigenti disposizioni per attività collaterali;
 - e) operatori in servizio civile volontario;
 - f) volontari singoli e/o associati.
2. I Comuni di Novi e Soliera conferiscono al Comune di Carpi in qualità di ente capofila, pieno mandato per il perfezionamento delle procedure e degli atti necessari all'affidamento della gestione delle attività del CEA in una o più delle forme sopra indicate, secondo le determinazioni assunte dal Comitato di Gestione di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Al fine di garantire il corretto ed efficace funzionamento del CEA, viene istituito un Comitato di Gestione composto dagli Assessori delegati alla Politiche Ambientali dei comuni convenzionati e da funzionari dei Settori/Servizi Ambiente o loro delegati, con le seguenti funzioni:
 - a) definire le modalità di gestione delle attività nell'ambito di una o più delle forme indicate al comma 1;
 - b) individuare le linee di indirizzo più idonee a rispondere alle esigenze degli utenti del CEA, sia dal punto di vista organizzativo che operativo;



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

- c) definire le linee di programmazione delle attività in funzione delle politiche ambientali prioritarie per i comuni convenzionati;
 - d) verificare nel tempo l'efficacia del modello organizzativo e operativo del Centro, valutando gli eventuali correttivi da apportare;
 - e) valutare e approvare annualmente la programmazione delle attività proposte dal gestore in coerenza con gli indirizzi di cui ai punti b) e c);
 - f) proporre annualmente, ai rispettivi organi decisionali, i fabbisogni economici necessari per coprire le spese di funzionamento del CEA, in relazione alle attività programmate;
 - g) verificare la gestione del CEA, attraverso rendiconti periodici delle attività svolte;
 - h) individuare, attraverso l'attivazione di partnerships con altri soggetti presenti sul territorio (regione, provincia, gestori dei servizi pubblici locali, enti benemeriti, associazionismo, imprese), risorse economiche aggiuntive (sponsorizzazioni, contributi, ecc..) per lo sviluppo di ulteriori attività e progetti rispetto a quelli finanziati con risorse proprie;
 - i) stabilire modalità, tempi e strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.
4. Il Comitato di Gestione si riunisce liberamente, secondo necessità, per espletare le funzioni di cui al comma precedente ed esprime le proprie decisioni attraverso comunicazioni, verbali, disposizioni di servizio o altri documenti ritenuti utili allo scopo.
5. Attività non ricomprese nella programmazione annuale potranno essere svolte in relazione alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie e umane.
Ogni Comune convenzionato ha, in ogni caso, facoltà di destinare proprie risorse, comunque finanziate, per specifiche e autonome iniziative di educazione ambientale da svolgere sul proprio territorio o in collegamento con altri partners, al di fuori del presente rapporto convenzionale.

Art. 5 - Accesso ai servizi del Centro di Educazione Ambientale

1. La sede del C.E.A. è messa a disposizione dal Comune di Carpi, presso i locali ubicati a piano terra delle scuole elementari "M.Fanti", ala ovest, P.le Re Astolfo n.4.
2. Ai servizi indicati all'art. 2 possono accedere, prioritariamente, tutti gli insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado situate nei territori dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, nonché tutti i cittadini residenti nel medesimo territorio. Secondo il principio di reciprocità e collaborazione, compatibilmente con le risorse economiche ed umane, ai medesimi servizi potranno accedere utenti provenienti da un ambito territoriale diverso, con priorità per gruppi organizzati di scolaresche.
Gli utenti potranno usufruire dei locali del C.E.A., dei materiali didattici ed educativi disponibili, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione al C.E.A., secondo disponibilità e secondo le norme che regolano il servizio di prestito e accesso.



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

3. Nell'ambito territoriale di riferimento, i Comuni di Carpi, Novi e Soliera potranno reciprocamente scambiarsi materiali, documentazione, strumenti e attrezzature per favorire lo svolgimento delle attività programmate.
4. I Comuni convenzionati mettono a disposizione, secondo necessità, le proprie strutture amministrative collocate nei rispettivi Settori/Servizi "Ambiente", per facilitare e coordinare gli interventi del C.E.A..

Art. 6 - Impegni dei Comuni e rapporti finanziari

1. Le voci di spesa necessarie per la gestione del CEA sono indicativamente le seguenti:
 - personale tecnico specializzato nelle attività di educazione ambientale, individuato in una o più delle forme previste all'art. 4, comma 1,
 - personale dedicato alle attività amministrative varie, all'apertura del Centro, al raccordo con le amministrazioni convenzionate e ad ogni altra attività collaterale ai servizi di natura educativa (es. allestimenti vari, consegna materiali, servizio prestito, archiviazione dati, apertura mostre in orario extra apertura CEA, ecc.), individuato in una o più delle forme previste all'art. 4, comma 1,
 - acquisto materiali, strumentazioni, attrezzature (libri, strumenti scientifici, materiali didattici, materiale informatico, ecc.),
 - acquisto/noleggione di materiali a stampa o multimediali per la divulgazione/pubblicizzazione delle attività,
 - spese generali di funzionamento (energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, pulizie, manutenzioni, cancelleria, materiali di consumo, ecc.).
2. I fabbisogni necessari a coprire le suddette voci di spesa vengono individuati annualmente dal Comitato di Gestione di cui all'art. 4, comma 3.
3. I comuni convenzionati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci preventivi annuali le somme necessarie a coprire i fabbisogni individuati, secondo la seguente suddivisione, confermata rispetto alla ripartizione pattuita nella precedente convenzione:

Comune di Carpi	73% del totale della spesa
Comune di Novi di Modena	12% del totale della spesa
Comune di Soliera	15% del totale della spesa

4. Le quote a carico dei Comuni di Novi e Soliera saranno corrisposte al Comune di Carpi in un'unica soluzione, di norma entro il 30 Giugno di ogni anno.
5. Eventuali risorse aggiuntive provenienti da contributi, sponsorizzazioni ecc., erogati da terzi, saranno concordemente utilizzate per lo sviluppo di ulteriori progetti e iniziative rispetto alle attività programmate, ferma restando la possibilità, per ciascun comune, di utilizzare specifiche risorse per iniziative di educazione ambientale da svolgersi autonomamente nell'ambito del proprio territorio.



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

Art. 7 - Recesso

1. Ciascuno dei comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri aderenti a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese ad esso attribuite fino alla data di operatività del recesso.

Art. 8 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Carpi , Enrico Campedelli 

p. il Comune di Novi di Modena, Daniela Malavasi 

p. il Comune di Soliera, Davide Baruffi 